



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	consigliere, relatore
Patrizia IMPRESA	consigliere
Fabio ALPINI	referendario
Rosaria DI BLASI	referendario
Anna PETA	referendario

nell'adunanza da remoto del 29 ottobre 2020;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

TENUTO CONTO che l'ente è stato inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

VISTO il comma 8-bis dell'art. 85 del d.l. 18/2020 - aggiunto dalla legge di conversione, successivamente modificato dal d.l. 28/2020 ed infine dal d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020 – il cui ultimo periodo prevede che “*Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174*”;

VISTE le “*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*”, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell’istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di PRATO (PO)**, con deliberazione del 11 giugno 2020 n. 67 (depositata il 5 agosto 2020);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all’ente in data 5 agosto 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall’ente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 47 del 1° ottobre 2020 (inoltrata alla Sezione con nota del 7 ottobre 2020 – Prot. Sez. 7390) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell’organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi nell’adunanza pubblica del 29 ottobre 2020 (tenuta mediante modalità di collegamento da remoto, in video conferenza, attraverso il supporto informatico Teams), i rappresentanti dell’ente (Sindaco, Assessore al bilancio e Dirigente Servizi finanziari) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Paolo Bertozzi;

CONSIDERATO

- che dalla “specificazione di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull’esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione delle quote vincolate per legge e principi contabili, a causa del mancato integrale vincolo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell’esercizio superiore rispetto a quello accertato nel rendiconto di gestione. L’istruttoria e gli elementi complessivamente forniti hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata per ulteriori 51.880,28 euro, e alla quantificazione della quota disponibile negativa in 34.736.141,59 euro. Sono inoltre emerse problematiche nella movimentazione dei flussi di cassa legati alle entrate vincolate e nella quantificazione finale della cassa vincolata.

2. sull’esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti vincolate per legge e principi contabili (a causa del mancato vincolo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada registrati in conto residui), e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell’esercizio superiore rispetto a quello accertato nel rendiconto di gestione. L’istruttoria e gli elementi complessivamente acquisiti anche in sede di contraddittorio hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata per ulteriori 2.601.410,77 euro, evidenziando un saldo negativo della parte disponibile al termine dell’esercizio pari a 34.103.535,56 euro. Al contempo hanno trovato conferma le problematiche già rilevate sull’esercizio 2015 per la movimentazione dei flussi di cassa derivanti da entrate vincolate e la quantificazione finale della cassa vincolata.

Oltre agli aspetti legati al risultato di amministrazione, sono emerse alcune criticità nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato, nella sua rappresentazione negli atti di rendiconto e nell’impiego, nel bilancio di previsione, dei fonti accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell’esercizio precedente.

Il controllo della Sezione, a norma dell’art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L’esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull’esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell’esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 34.736.141,59 euro e a 34.103.535,56 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione (suddiviso in disavanzo di gestione e maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento) dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione disavanzo (e della sua suddivisione nella componente gestionale e da riaccertamento), ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.

L'ente dovrà provvedere poi, per quanto riguarda l'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, all'adeguamento della propria programmazione nel rispetto di quanto disposto dai commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dei due

esercizi superiore rispetto a quello approvato dall'ente, evidenziando anche problematiche nella determinazione della consistenza della cassa vincolata;

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto ad una quantificazione della quota derivante da entrate vincolate da leggi e principi contabili pari a 463.267,61 euro, con la conseguente ridefinizione del disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa) pari a 34.736.141,59 euro al termine dell'esercizio 2015 mentre, sull'esercizio 2016, ha comportato la ridefinizione della medesima quota derivante da entrate vincolate da leggi e principi contabili in 4.187.728,03 euro, e alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione con un disavanzo effettivo pari a 34.103.535,56 euro. La rideterminazione dei risultati appena evidenziata ha comportato una quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al termine dell'esercizio 2016 pari a 17.556.670,21 euro e una quantificazione del disavanzo di gestione al termine dello stesso esercizio complessivamente pari a 16.546.865,35 euro (di cui 13.945.454,58 euro già accertati con il rendiconto di gestione e 2.601.410,77 euro derivanti dai maggiori vincoli emersi a seguito del controllo);

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche inerenti alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato oltre a contenere uno specifico richiamo sull'applicazione delle quote accantonate/vincolate/destinate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, in sede di approvazione del rendiconto 2014, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo ancora presente alla data del 31 dicembre 2014 secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015, con specifico riferimento agli enti sperimentatori;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 28 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 171 del 14 settembre 2017;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo, e alla definizione dell'ulteriore disavanzo di natura gestionale, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 47 del 1° ottobre 2020, nel prendere atto dei rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, ha provveduto alla sua rideterminazione quantificando la componente derivante dalle entrate vincolate da leggi e principi contabili in 463.267,61 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente vincolata, la quota disponibile viene ridefinita con un saldo negativo pari a 34.736.141,59 euro al termine dell'esercizio 2015. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2015, e un apposito prospetto contenente la suddivisione del disavanzo nella quota derivante dal riaccertamento straordinario (pari a 20.738.806,73 euro) e nella quota derivante dalla gestione 2015 e precedenti (pari a complessivi 13.997.334,86 euro). La copertura delle due diverse componenti del disavanzo sembra confermare le determinazioni già assunte e valutate dalla Sezione con la deliberazione n. 171/2017, salvo il riferimento all'annualità 2016, ove la quota del disavanzo da riaccertamento viene indicata in misura pari a 795.637,69 euro e non all'importo effettivamente applicato a tale esercizio, che è stato pari a 3.182.136,52 euro. Per la quota del maggiore disavanzo emerso dalla gestione 2015, pari a 51.880,28 euro, ne viene indicata l'integrale copertura nell'esercizio 2016, anche se, con il successivo prospetto dimostrativo del disavanzo 2016, l'ente ne disponga la rateizzazione sugli esercizi 2017-2019.

2. con la stessa delibera del Consiglio comunale n. 47 del 1° ottobre 2020, nel prendere atto dei rilievi formulati dalla Sezione, è stata approvata una nuova

rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 che, con riferimento alle componenti vincolate da leggi e principi contabili, riporta le stesse quote definite nella pronuncia di accertamento e pari a 4.187.728,03 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente vincolata, la quota disponibile viene ridefinita con un saldo negativo pari a 34.103.535,56 euro al termine dell'esercizio 2016. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2016, e un apposito prospetto contenente la suddivisione del disavanzo nella quota derivante dal riaccertamento straordinario (pari a 17.556.670,21 euro) e nella quota derivante dalla gestione 2016, 2015 e precedenti (pari a complessivi 16.546.865,35 euro). La copertura delle due diverse componenti del disavanzo sembra confermare le determinazioni già assunte e valutate dalla Sezione con la deliberazione n. 171/2017. Con riferimento al disavanzo da riaccertamento, infatti, viene indicata la quota annua di 795.637,69 euro, mentre per il disavanzo derivante dalla gestione vengono indicate le quote rispettivamente pari a 5.177.009,43 euro, a 4.488.139,63 euro e a 4.280.305,52 euro per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui vanno aggiunte le quote derivanti dalla rateizzazione del disavanzo emerso dalla gestione 2015 e ancora da finanziare al termine dell'esercizio 2016 (pari a 17.293.43 euro per ciascuno degli anni 2017-2019) e le quote del disavanzo emerso dalla gestione 2016 (pari a 849.843,50 euro per gli stessi esercizi). Secondo la rappresentazione contenuta nel prospetto in esame, relativo all'annualità 2016, il disavanzo di gestione emerso al termine della gestione 2016 (pari a 16.546.865,35 euro) dovrebbe risultare integralmente riassorbito al termine dell'esercizio 2019, restando da finanziare a tale data solo quota parte del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

3. con la medesima delibera del Consiglio comunale, al fine di considerare gli effetti prodotti dalla rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente ha proceduto anche alla rideterminazione dei risultati degli esercizi 2017, 2018 e 2019. In apposito prospetto, infatti, vengono riportate le risultanze originariamente accertate e le correzioni apportate a seguito della pronuncia specifica sui risultati di amministrazione 2015 e 2016, per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Nello specifico, il risultato dell'esercizio 2017 viene indicato con una quantificazione della quota disponibile negativa pari a 33.245.499,20 euro mentre, per l'esercizio 2018, viene indicato un saldo negativo della parte disponibile pari a 2.980.578,87 euro. L'esercizio 2019 viene riapprovato con un saldo positivo della parte disponibile pari a 12.496.835,95 euro. La rettifica apportata sui risultati degli esercizi 2017 e 2018 è pari all'importo dei vincoli mancanti al termine dell'esercizio 2016 (2.601.410,77 euro) mentre quella rilevata sul risultato dell'esercizio 2019 è inferiore a tale differenziale mancante ed è pari a 1.446.432,51 euro.

È stato dunque riapprovato il risultato al termine dell'esercizio 2017 per il quale vengono indicate quote accantonate per 133.903.616,68 euro (di cui 108.233.876,71 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 21.452.526,83 euro per il fondo restituzione dell'anticipazione di liquidità e 4.217.213,14 euro per ulteriori accantonamenti). Le quote vincolate sono state quantificate in complessivi 13.584.675,19 euro (di cui 4.423.523,74 euro per vincoli derivanti da leggi e principi contabili) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate pari a

1.401.442,30 euro. A fronte di un saldo formale positivo pari a 115.644.234,97 euro, la quota disponibile è stata rideterminata con un saldo negativo pari a 33.245.499,20 euro al termine dell'esercizio 2017.

È stato inoltre riapprovato il prospetto dimostrativo del risultato al termine dell'esercizio 2018 nel quale vengono indicate quote accantonate per 133.227.764,65 euro (di cui 129.276.166,81 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 137.272,16 euro per il fondo restituzione dell'anticipazione di liquidità e 3.814.325,68 euro per ulteriori accantonamenti). Le quote vincolate sono state quantificate in complessivi 11.294.504,02 euro (di cui 3.109.472,06 euro per vincoli derivanti da leggi e principi contabili) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate pari a 2.750.775,25 euro. A fronte di un saldo formale positivo pari a 144.292.465,05 euro, la quota disponibile è stata rideterminata con un saldo negativo pari a 2.980.578,87 euro al termine dell'esercizio 2018.

Con riferimento all'esercizio 2019 è stato riapprovato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione nel quale vengono indicate quote accantonate per 148.425.304,77 euro (di cui 142.330.602,13 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, nessun accantonamento per il fondo restituzione dell'anticipazione di liquidità e 6.094.702,64 euro per ulteriori accantonamenti). Le quote vincolate sono state quantificate in complessivi 13.026.883,93 euro (di cui 3.346.276,14 euro per vincoli derivanti da leggi e principi contabili) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate pari a 3.728.529,60 euro. A fronte di un saldo formale positivo pari a 177.677.554,25 euro, la quota disponibile è stata rideterminata con un saldo positivo pari a 12.496.835,95 euro al termine dell'esercizio 2019.

4. in relazione al disavanzo complessivamente accertato al termine dell'esercizio 2015 e 2016, per come riapprovato con la delibera in esame, viene indicata una scomposizione tra le quote derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e quelle di natura gestionale, in linea con quanto definito nella pronuncia di accertamento.

Nella citata delibera l'ente provvede inoltre alla suddivisione del disavanzo complessivo nelle due componenti (ordinaria e da extradeficit) anche con riferimento all'esercizio 2017 e 2018, operando per ciascun esercizio una dimostrazione a scalare della copertura che si intende garantire negli esercizi successivi a quello di accertamento.

In particolare, in relazione al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, viene indicato un importo del disavanzo da riaccertamento ancora da finanziare al 31.12.2017 pari a 16.761.032,52 euro e un disavanzo derivante dalla gestione pari a 16.484.466,68 euro, comprensivo, quest'ultimo, del maggiore disavanzo ordinario emerso al termine dell'esercizio 2016 e pari a 2.601.410,77 euro. Di tale disavanzo si fornisce una nuova indicazione sulle modalità di copertura rispetto a quella già formulata con riferimento al risultato 2016, specificando che la quota del maggiore disavanzo emerso al termine dell'esercizio 2016 deve intendersi da coprire per 1.734.273,84 euro nell'esercizio 2018 e per 867.136,93 euro nell'esercizio 2019 mentre il restante disavanzo gestionale deve intendersi finanziato sull'esercizio 2018 per 9.602.750,39 euro e sull'esercizio 2019 per 4.280.305,52 euro. Il disavanzo da riaccertamento resta rateizzato come da piano di rientro adottato ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione poi al risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, che viene ridefinito con un saldo negativo della parte disponibile di 2.980.578,87 euro, viene indicato un importo del disavanzo da riaccertamento ancora da finanziare al 31.12.2018 pari a 379.168,10 euro e un disavanzo derivante dalla gestione pari a 2.601.410,77 euro, interamente derivante, quest'ultimo, del maggiore disavanzo ordinario emerso al termine dell'esercizio 2016. Di tale disavanzo si fornisce una nuova indicazione sulle modalità di copertura rispetto a quella già formulata con riferimento al risultato 2016 e 2017, specificando che lo stesso deve intendersi coperto interamente sull'esercizio 2019 così come accaduto per quello derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

5. in relazione ai rilievi formulati sull'esercizio 2016 circa la corretta determinazione dei vincoli connessi alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada, e in particolare alle quote derivanti dai maggiori accertamenti assunti in conto residui, l'ente ha confermato la quantificazione operata in sede istruttoria che, per l'esercizio 2016, ha condotto ad un incremento del vincolo di 2.549.530,49, e alla conseguente definizione del maggiore disavanzo di cui si è riferito ai punti precedenti. Tuttavia, sugli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente non ha ritenuto necessario disporre incrementi dei vincoli per le stesse voci di entrata rilevate nella gestione residui come maggiori accertamenti, poiché ha considerato dimostrabile che detti maggiori residui, ai fini del calcolo del vincolo, potessero essere compensati con le cancellazioni di residui attivi disposti su ciascuna annualità e con riferimento ai medesimi esercizi di provenienza del maggiore accertamento assunto sulla gestione residui. A dimostrazione di quanto asserito, l'ente ha riportato, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, specifiche tabelle nelle quali, con riferimento agli esercizi di provenienza dei residui (annualità dal 2012 fino a quello di rendicontazione), vengono riportati i maggiori residui accertati nell'anno e le minori entrate in conto residui registrate nello stesso esercizio. Secondo quanto affermato dall'ente, dall'esame di tali dati, si può evincere che "tutti i residui cancellati nelle diverse annualità fanno riferimento ad accertamenti assunti in esercizi in cui il vincolo per gli accertamenti al codice della strada era stato costituito correttamente".

L'ente ha poi fornito una sintetica rappresentazione dei vincoli in questione costituiti sulla competenza degli esercizi 2017, 2018 e 2019, indicando per ciascuna annualità l'importo teorico da vincolare (50 per cento delle entrate, calcolato considerando in detrazione il fondo crediti di dubbia esigibilità e, solo per gli esercizi 2017 e 2018, le spese per l'elaborazione e la notifica dei verbali) e l'importo impegnato per le finalità di legge. Per gli esercizi 2017 e 2018 è stata allegata copia del prospetto dimostrativo di destinazione dei proventi inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla competente direzione del Ministero dell'interno. Da tale rappresentazione è emerso, per l'esercizio 2019, un importo effettivamente impegnato inferiore rispetto a quello che doveva essere garantito per legge, con un minore vincolo su tale esercizio di 96.902,02 euro, che l'ente avrebbe provveduto a rettificare nel risultato di amministrazione 2019 riapprovato.

6. sempre con la delibera in esame (Consiglio comunale n. 47 del 1° ottobre 2020), è stata approvata la nuova determinazione della cassa vincolata al 1° gennaio 2020, effettuata con apposita determina n. 2126 del 23 settembre 2020, che dispone

la ridefinizione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 seguendo i seguenti criteri generali:

a. per quanto riguarda la rivalutazione al 31 dicembre 2014 (necessaria per poter garantire una corretta base di partenza), il calcolo è avvenuto secondo quanto previsto dall'Allegato 4-2 del d.lgs. 118/2011 punto 10.6 per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione, ossia facendo riferimento alla "differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo ai capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati".

b. per quanto riguarda le entrate rilevanti ai fini della determinazione della cassa vincolata sono state considerate le entrate da mutui e altre forme di finanziamento destinate ad investimento, i trasferimenti derivanti da enti del settore pubblico allargato finalizzati ad una specifica spesa e altre entrate per le quali la legge prevede uno specifico vincolo di destinazione. Non sono state considerate le entrate per le quali il vincolo è stato formalmente attribuito dall'ente, come le alienazioni e i permessi di costruire.

c. in base alla prospettazione fornita nella determinazione allegata risulta la seguente ridefinizione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019: fondo vincolato iniziale al 1 gennaio 2015 pari a 3.817.583,38 euro; fondo di cassa al 31 dicembre 2015 pari a 23.257.559,53 (importo indicato in misura difforme dal rendiconto, pari a 23.113.377,77 euro, presumibilmente per un errore materiale), con una nuova quantificazione della cassa vincolata in 6.899,88 euro; fondo di cassa al 31 dicembre 2016 pari a 27.861.616,37 euro, invariato rispetto al dato di rendiconto, e cassa vincolata ridefinita in 5.520.298,05 euro; fondo di cassa al 31 dicembre 2017 pari a 16.717.861,99 euro, invariato rispetto al dato di rendiconto, e cassa vincolata rideterminata in 10.833.031,78 euro; fondo di cassa al 31 dicembre 2018 pari a 41.983.260,07 euro, invariato rispetto al dato di rendiconto, e cassa vincolata rideterminata in 5.957.089,04 euro; fondo di cassa al 31 dicembre 2019 pari a 49.429.551,14 euro, invariato rispetto al dato di rendiconto, e cassa vincolata rideterminata in 4.726.098,66 euro.

d. considerate le rideterminazioni della cassa vincolata degli esercizi 2015-2019, nei termini sopra rappresentati, e in particolare la riscontrata differenza dei saldi in questione con le risultanze del tesoriere, l'ente ha ritenuto di procedere, sulla base del dato emerso al termine dell'esercizio 2019, alla emissione di un ordinativo di pagamento a valere sul conto vincolato e di un ordinativo di incasso a valere sul conto libero per l'importo di 1.438.650,50 euro, al fine di procedere al riallineamento del saldo di cassa vincolata presso il Tesoriere alle risultanze della cassa vincolata ricalcolata dall'ente;

- che, con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate sul rendiconto 2015 e 2016, l'ente ha segnalato quanto segue:

1. al fine di considerare le osservazioni formulate sul fondo pluriennale vincolato, ha provveduto alla verifica e al controllo degli importi e alla modalità di determinazione degli stessi. L'ente inoltre ha proceduto alla verifica della coerenza dei dati esposti nell'allegato B – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio nei rendiconti degli

esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, non riscontrando anomalie. Per quanto riguarda le problematiche informatiche dei primi tempi della sperimentazione, ritiene che queste, oramai a regime, siano superate e la composizione e la genesi dell'FPV siano gestibili e riscontrabili dalla procedura adottata.

2. con riferimento alle ulteriori osservazioni relative all'impiego di quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione, per gli enti in condizione di disavanzo, l'ente ha dichiarato di aver provveduto a verificare se, oggi per allora, l'applicazione dell'avanzo avvenuta nel corso dell'esercizio 2019 abbia rispettato o meno i vincoli richiamati nella pronuncia, tenuto conto degli importi del disavanzo di amministrazione 2018 ricalcolato come conseguenza della rideterminazione dei risultati di amministrazione 2015 e 2016. Considerato il nuovo risultato 2018 riapprovato con la deliberazione in esame, il margine di applicazione delle quote di avanzo al bilancio 2019 risulta pari a 17.859.604,95 euro. L'importo dell'avanzo vincolato e accantonato applicato alla gestione 2019, come da delibera di variazione n. 72/2019 e n. 81/2019, è stato pari a 537.399,69 euro;

- che, con riferimento alle indicazioni fornite circa la quantificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente sia in relazione ai risultati originariamente approvati dall'ente sia in relazione alle modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulle gestioni 2015 e 2016, considerando altresì che l'ente ha ritenuto non necessario un adeguamento dei vincoli connessi ai maggiori residui attivi derivanti dai proventi per sanzioni al codice della strada, registrati sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 e che i risultati di tali esercizi contengono differenze significative nella determinazione di alcuni accantonamenti;

- che, per quanto appena espresso con riferimento al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, il presente controllo non consente una specifica analisi sulla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 ancora da finanziare al termine dell'esercizio 2018, cui l'ente dichiara di aver dato integrale copertura con la gestione 2019, né una puntuale valutazione del risultato di amministrazione ridefinito al termine dell'esercizio 2019 con l'accertamento di un saldo positivo della parte disponibile e il completo riassorbimento del disavanzo pregresso;

- che, in riferimento alla corretta definizione della cassa vincolata, per la quale non sono stati forniti elementi di dettaglio sui dati contabili utilizzati, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente sia in relazione all'integrale vincolo delle entrate destinate a specifici interventi previste dalla normativa, e delle ulteriori entrate previste dall'art. 180 del Tuel, sia in relazione al complessivo calcolo della cassa vincolata, pur evidenziando che la prospettazione fornita dall'ente appare rispondente alle indicazioni contenute nel principio contabile;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, e alla conseguente rettifica della quota disponibile negativa al termine dei due esercizi, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, in occasione del controllo che verrà svolto sull'esercizio 2017, 2018 e 2019, al quale si procederà comunque considerando quale dato di partenza il risultato dell'esercizio ridefinito a seguito della pronuncia di accertamento e valutando le determinazioni assunte dall'ente sulla quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti, sarà esaminata anche la corretta definizione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 che residua al termine dell'esercizio 2018, per il quale non vengono adottati specifici provvedimenti correttivi stante l'accertamento di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2019;

- che il superamento dell'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, potrà essere compiutamente valutato solo all'esito dei controlli sugli esercizi 2017, 2018 e 2019, tenuto conto dell'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e i successivi provvedimenti correttivi conseguenti alla pronuncia di accertamento, ha individuato l'arco temporale e/o le modalità per il ripiano del disavanzo, dichiarando altresì la sussistenza di un risultato di amministrazione positivo al termine dell'esercizio 2019 e il conseguente integrale ripiano del disavanzo a tale data;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente per il ripiano del disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2016, come rideterminato al termine dell'esercizio 2018, e di quanto evidenziato circa il suo completo riassorbimento al termine della gestione 2019;

- che, per l'irregolarità segnalata e riferita alla determinazione della cassa vincolata, pur non essendo possibile valutare compiutamente la corretta quantificazione operata al termine degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, va positivamente considerata l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera C.C.

n. 47/2020 e la determinazione 2126/2020, ha provveduto alla rideterminazione della cassa vincolata degli esercizi 2015-2019 e alla sua conciliazione con i dati dell'Istituto tesoriere alla data del 1 gennaio 2020;

- che, anche per le problematiche legate alla cassa, la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, e le relative rideterminazioni della cassa vincolata, che saranno oggetto di successiva valutazione in occasione dei controlli sui rendiconti di tali gestioni;

- che, anche per tale fattispecie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente per sanare le irregolarità rilevate e affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle problematiche riscontrate sull'esercizio 2015 e 2016;

- che con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione, pur prendendo atto di quanto segnalato dall'ente, conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato;

- che con riferimento alle segnalate problematiche connesse all'impiego, nel bilancio di previsione, di quote precedentemente accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione la Sezione, pur considerando positivamente le misure comunque segnalate dall'ente, conferma le considerazioni già espresse nella pronuncia di accertamento, tenuto conto del pregiudizio che la procedura potrebbe produrre sugli equilibri di bilancio e sulla loro tenuta nel tempo;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato dell'esercizio 2015 e 2016 la Sezione rileva, allo stato degli atti, *l'idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Per quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, non potendo compiutamente misurare l'effettivo superamento dell'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Inoltre, per quanto attiene alla corretta determinazione della cassa vincolata, alla sua conciliazione con i dati dell'istituto tesoriere, la Sezione, non potendo compiutamente valutare l'effettivo superamento delle irregolarità rilevate sul rendiconto 2015 e 2016, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016 e alle ulteriori problematiche rilevate sugli esercizi in esame, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, 2018 e 2019, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2020.

Il relatore
Paolo Bertozzi
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 ottobre 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)